Comune di Massa Marittima

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'UTILIZZO DELL'AREA SOSTA CAMPER

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. ……..… del ……..……..…...

INDICE:

ARTICOLO 1 - Ubicazione e caratteristiche dell'area sosta camper
ARTICOLO 2 - Riferimenti normativi
ARTICOLO 3 - Gestione dell'area
ARTICOLO 4 – Accesso
ARTICOLO 5 – Funzionamento sistema automatizzato di gestione accessi
ARTICOLO 6 - Obblighi e divieti
ARTICOLO 7 - Smaltimento igienico sanitario
ARTICOLO 8 - Responsabilità
ARTICOLO 9 - Sanzioni
ARTICOLO 10 - Disposizioni finali

ARTICOLO 1 - Ubicazione e caratteristiche dell'area sosta camper

1. Il presente regolamento individua e disciplina l'utilizzazione dell'area attrezzata per la sosta di camper/autocaravan, di seguito denominata "area sosta", o più semplicemente "area", sita in Via Risorgimento , ex p.zza del mercato a Massa Marittima.
2. L'area sosta, interamente pianeggiante, è costituita da n. 9 (nove) piazzole di m. 8x5 ed è ubicata all'ingresso del centro abitato, in una zona dedicata e indipendente dalla quale è possibile spostarsi a piedi per raggiungere tutto ciò di cui si può aver bisogno e visitare il centro storico del paese con il suo sistema museale.
3. Lo spazio, della superficie complessiva di 1401,96 mq di cui 568,84 mq. destinati ad aree verdi , è dotato di illuminazione e sistema di controllo accessi e gestione del camper service automatizzato, una presa per l'allaccio elettrico predisposto per servire nr. 6 piazzole , fontanella per l'approvvigionamento di acqua potabile e un pozzetto di carico e scarico con apposito spazio di accesso alla vasca centrale autopulente in acciaio, con a fianco la colonnina multifunzione dotata di un punto di scarico per il wc chimico portatile e del necessario per la relativa gestione dell'area carico-scarico e lavaggio; è altresì presente un sistema di videosorveglianza.
4. L'area sosta è attrezzata con locali adibiti a servizi igienici . All'interno delle zone a verde sono altresì individuate e adeguatamente segnalate un'area pic-nic .

ARTICOLO 2 - Riferimenti normativi

1. L'area sosta è disciplinata dalla seguente normativa:
- Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni "Codice dellaStrada";
- Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modifiche ed integrazioni "Regolamento di attuazione del Codice della Strada";
- nota Prot. 0031543/2007 del 2 aprile 2007 emanata dal Ministero dei Trasporti in materia dicircolazione e sosta delle autocaravan;
- Legge Regione Toscana 23 marzo 2000, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni "TestoUnico delle leggi regionali in materia di turismo";
- Decreto del Presidente della Giunta Regionale 23 aprile 2001, n. 18/R e successive modifichee integrazioni "Regolamento di attuazione del Testo Unico delle leggi regionali in materia di turismo".
2. La modifica o l'abrogazione dei riferimenti normativi menzionati e l'emanazione di nuove norme in materia comporteranno l'adeguamento del presente regolamento ai sensi e con le modalità previste dalla normativa vigente.

ARTICOLO 3 - Gestione dell'area

1. Il presente articolo disciplina la gestione dell'area e dei servizi erogati presso di essa, i quali, per tipologia e per dimensione anche economica, non rientrano nella disciplina dell'art. 113 bis. del D. Lgs 267/00 e s.m.i..
2. L'area ed i servizi oggetto del presente regolamento possono essere gestiti:
direttamente dal Comune;
tramite affidamento o Società partecipate;
avvalendosi di associazioni locali che operano per la promozione socio-culturale, turistica e sportiva, secondo lo spirito e gli intenti che hanno favorito la realizzazione della struttura;
3. Gli eventuali rapporti di collaborazione con le associazioni locali saranno disciplinati mediante apposita convenzione da approvare con atto di Giunta comunale.
4. Le modalità di gestione ed accesso, anche per garantire il rispetto degli eventuali adempimenti di legge, e le tariffe per l'utilizzo dell'area sosta e dei relativi servizi, vengono stabilite dalla Giunta comunale con proprio atto.

ARTICOLO 4 – Accesso

1. La sosta all'interno dell'area è consentita solo alle autocaravan definite dall'articolo 54 comma 1 lettera m) del Decreto Legislativo 285/1992: "veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto ed all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente" e non sono ammesse roulotte, tende e simili. Le autocaravan devono quindi poggiare sul suolo solo con le ruote, non emettere deflussi propri e non occupare la sede stradale in misura eccedente il proprio ingombro; è consentito comunque aprire il tendalino;
2. L'accesso all'area camper è vietato ad ogni altra categoria di veicoli o rimorchi (es. caravan, carrelli-tenda) o qualsiasi altro mezzo non compreso o non conforme nella categoria ammessa e comunque in stato di degrado tale da creare disturbo agli altri utilizzatori; è ammesso l'accesso dei mezzi di polizia, dei mezzi di soccorso e dell'Amministrazione Comunale;
3. Gli eventuali veicoli, diversi da quelli autorizzati, abusivamente entrati all'interno del parcheggio saranno immediatamente allontanati o, se lasciati in sosta, rimossi coattivamente, con le relative sanzioni e spese a carico del conducente/proprietario.
4. L'accesso all'area di sosta ed ai servizi è subordinata al pagamento delle somme dovute in ragione della durata della sosta
5. L'accesso all'area sosta è comunque consentito anche a coloro che vogliano usufruire esclusivamente dei servizi di scarico delle acque reflue e carico acqua potabile, servizi igienici e quant'altro, per il tempo strettamente necessario, senza sostare all'interno dell'area, previo pagamento della tariffa prevista per il servizio.
6. L'area sosta è aperta tutto l'anno senza alcuna limitazione di orario, salvo casi di forza maggiore ed eventuali periodi per manutenzione e pulizia.
7. I veicoli dovranno essere parcheggiati all'interno degli spazi delimitati.
8. Il Responsabile della Polizia Locale può autorizzare riduzioni di orario e di apertura per giustificati motivi gestionali, manutenzioni e-o in particolari occasioni quali eventi o iniziative promosse in collaborazione con le Associazioni Locali, che dovranno essere adeguatamente segnalate all'ingresso dell'area.
In caso di attivazione del Piano Intercomunale di Protezione Civile, se ritenuto necessario, questa area può essere dedicata a servizio di eventuali emergenze.
9. L'accesso all'area potrà altresì essere interdetto con ordinanza comunale redatta dal Responsabile della Polizia Locale apponendo la necessaria segnaletica di divieto di sosta con rimozione forzata ai sensi dell'art. 159 del Codice della Strada.
10. I trasgressori saranno sanzionati ai sensi dell'articolo 9 del presente regolamento ed allontanati.

ARTICOLO 5 – Funzionamento sistema automatizzato di gestione accessi e servizi

1. L'area sosta è attrezzata per ospitare fino ad un massimo di 9 autocaravan in sosta contemporaneamente, più eventuali flussi in entrata ed uscita per usufruire esclusivamente dei servizi.
2. L'accesso è consentito soltanto previo pagamento anticipato della tariffa prevista per la sosta giornaliera, comprensiva di tutti i servizi, o per accedere esclusivamente ai servizi.
3. Il pagamento deve essere effettuato utilizzando il servizio telematico di prenotazione dedicato (App), per tutto il periodo della sosta resterà garantito l'utilizzo di tutti i servizi e resterà attiva per il periodo di tempo corrispondente a quanto versato. Dal momento che la validità del periodo corrisposto per la sosta si esaurisce, viene meno l'utilizzo dei servizi e sarà necessario corrispondere nuovamente quanto dovuto per il periodo di ulteriore fruizione dell'area qualora sia disponibile una piazzola libera e non prenotata.
4. La ricevuta di accesso autorizza e consente allo stesso tempo di usufruire di tutti i servizi che sono stati attivati anticipatamente.
5. Il sistema registra automaticamente il numero di accessi, pertanto non vengono più autorizzati dal momento che l'area risulta completa; ciò consente ad un equipaggio di poter sempre contare sulla disponibilità di una piazzola al rientro presso l'area, anche se non della stessa, per tutto il periodo di tempo in corso di validità.

ARTICOLO 6 - Obblighi e divieti

1. La fruizione dell'area sosta è soggetta alle seguenti limitazioni:

a) la sosta delle autocaravan, è permessa per un periodo ditempo non superiore a 72 (settantadue) ore dal momento dell'insediamento. La violazione di tale termine comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa della somma da Euro 100.00 a Euro 600.00, prevista dalla L.R. 42/2000 e smi, oltre all'immediato allontanamento del trasgressore;

b) è vietato sostare nella zona centrale dell'area o comunque in modo da ostacolare il transito degli altri veicoli. E' altresì vietato sostare in prossimità dell'accesso dell'area, in modo tale da rendere difficoltosa la manovra di ingresso o di uscita. Il gestore dell'area sosta è autorizzato ad intervenire per lo spostamento e/o la rimozione dei mezzi parcheggiati in modo irregolare o inadeguato, senza alcun addebito per eventuali danni arrecati. Le spese di rimozione saranno a totale carico dell'utente e dovranno essere corrisposte dallo stesso prima di lasciare l'area di sosta ;

c) sono assolutamente vietati all'interno dell'area
   l'asportazione ed il danneggiamento di materiali ed oggetti di proprietà comunale;
   il gioco con palloni od oggetti da lancio;
   il lavaggio e lo stendimento di panni fuori dalle vetture o dalle aree dedicate;
   il transito e/o la sosta di veicoli a motore diversi dalle autocaravan (ad eccezione dei motocicli in dotazione ai camperisti);
   la sosta dei mezzi con il motore acceso, anche durante le operazioni di carico e scarico;
   l'utilizzo di gruppi elettrogeni, anche se silenziati;
   l'installazione di verande o tende ulteriori oltre al tendalino;
   l'accensione di fuochi e l'utilizzo di barbecue o simili .
   In caso di danneggiamento di beni di proprietà comunale, l'autore del danno sarà tenuto alla rifusione delle spese conseguenti;
d) gli animali devono essere custoditi in modo da evitare molestie, disturbi o danni alle cose e/o alle persone e non possono accedere ai locali adibiti a servizi igienici. E' fatto obbligo di tenere al guinzaglio i cani e di raccogliere le loro deiezioni , nel rispetto della normativa regionale e comunale in materia;
e) sono assolutamente vietate tutte le attività rumorose in contrasto con la quiete pubblica e privata, nel rispetto delle vigenti normative di riferimento, come a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo tenere radio, televisori o diffusori accesi ad alto volume o comunque ad un volume che possa disturbare il vicino più immediato, o effettuare schiamazzi diurni o notturni;
f) lo scarico dei rifiuti deve avvenire negli appositi contenitori per la raccolta differenziata presso l'area ecologica riservata, nel rispetto della normativa vigente in materia e del regolamento comunale;
g) è permesso applicare all'apposita presa dell'acqua presente all'interno dell'area camper, tubazioni idonee a captare l'acqua ed a convogliarla negli appositi serbatoi delle autocaravan purché le suddette tubazioni vengano applicate per il solo tempo strettamente necessario al riempimento della cisterna. L'uso delle tubazioni non deve comunque ostacolare la circolazione di persone e mezzi né minacciarne l'incolumità o la sicurezza;
h) è permessa l'utilizzazione dell'acqua solo per scopi igienico - sanitari ed alimentari, eliminando ogni forma di spreco.
i) nell'uso dei servizi individuali presenti nelle piazzole o dei servizi collettivi è fatto obbligo di non danneggiare impianti ed attrezzature e di lasciarli in perfetto ordine e pulizia. L'uso del servizio elettrico è di esclusiva responsabilità dell'utente, che dovrà utilizzare cavi, giunti ed attacchi a norma di legge ed evitare ogni pericolo a persone e cose durante l'utilizzo;
j) Laddove si rendessero necessari interventi tecnico-manutentivi o per altre comprovate necessità di sicurezza od igiene rappresentate da Autorità competenti, i conducenti dei mezzi in sosta dovranno prontamente spostare

l'automezzo, così da consentire l'effettuazione delle dovute attività. In caso di rifiuto allo spostamento o di assenza del conducente, i mezzi potranno essere rimossi coattivamente, con spese a carico dell'utente.
Resta comunque facoltà dell'amministrazione e del gestore procedere alla rimozione dei mezzi in sosta in caso di comprovata emergenza .
In ogni caso, l'utente non potrà avanzare alcuna pretesa al Comune, o all'eventuale gestore, per il possibile disservizio, restando fermi gli obblighi tariffari relativi al periodo di sosta.

k) l'accesso all'area implica l'accettazione integrale del presente Regolamento.

ARTICOLO 7 - Smaltimento igienico sanitario

1. L'impianto di smaltimento igienico - sanitario di cui all'articolo 378 del D.P.R. 495/1992 costituisce pertinenza dell'area camper. Subito dopo l'uso, i conducenti delle autocaravan devono provvedere alla pulizia esterna dell'area dell'impianto igienico - sanitario.
2. E' vietato lo scarico di qualsiasi altro materiale, liquido o solido. Ai sensi dell'articolo 185, commi 4 e 5, del D. Lgs. 285/1992, è vietato lo scarico dei reflui organici e delle acque chiare e luride su strade ed aree pubbliche al di fuori degli appositi impianti di smaltimento igienico sanitario.
3. La violazione di quanto disposto nel comma precedente comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 185, comma 6 del D. Lgs. 285/1992.

ARTICOLO 8 – Responsabilità

1. L'area sosta non è custodita, ma è presente un sistema di videosorveglianza atto a garantire una maggiore sicurezza da e verso l'esterno. Il gestore resta comunque esonerato da ogni responsabilità in ordine a danni alle cose e/o alle persone che vi si verificassero all'interno.

ARTICOLO 9 – Sanzioni

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le leggi e i regolamenti disciplinanti la materia.
2. Fatta salva la previsione di specifiche sanzioni negli articoli precedenti in relazione alle normative di riferimento, ogni infrazione alle norme del presente regolamento ai sensi dell'art. 3 del "Regolamento Comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative per le violazioni alle ordinanze ed ai regolamenti comunali", comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro da euro 50,00 (euro venticinque/00) ad euro 500,00 (euro

cinquecento/00) (art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267), oltre all'allontanamento immediato dall'area di sosta.
3. Qualora l'infrazione commessa abbia arrecato danni a beni di proprietà comunale, l'eventuale pagamento della sanzione in misura ridotta ovvero in misura ordinaria a seguito di emissione di ordinanza ingiunzione, non costituisce in alcun modo risarcimento del danno che sarà valutato in altra sede ai sensi delle disposizioni vigenti.
4. L'attività di vigilanza sul rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento è di competenza, secondo le vigenti normative, rispettivamente del Servizio di Polizia Locale e delle altre forze dell'ordine.
5. L'irrogazione delle relative sanzioni per la violazione delle norme contenute nel presente regolamento e nelle leggi ivi richiamate, è disciplinata dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689 e smi, opportunamente integrate dalle norme del Regolamento Comunale.

ARTICOLO 10 - Disposizioni finali

1. L'esecutività del presente regolamento è subordinata all'osservanza delle norme disposte in materia di pubblicazione degli atti regolamentari del Comune.
Disposizioni di legge emanate successivamente all'approvazione e all'entrata in vigore del presente regolamento, integrano e sostituiscono automaticamente le parti dello stesso eventualmente confliggenti o superate, in attesa della formale eventuale modificazione del presente regolamento.